



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 23/06/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile - stipulato in data 17.07.2015 ed estinto anticipatamente, il 30.11.2019 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione - a titolo di commissioni non maturate per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento - di complessivi euro 1.327,59, oltre interessi legali.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito di aver già restituito al ricorrente tutto quanto dovuto per l'anticipata estinzione in conformità alle previsioni contrattuali e alla conseguente distinzione tra oneri up front e recurring. La resistente, poi, ha manifestato notevoli dubbi sulle conseguenze interpretative e applicative della sentenza C-383/18 della CGUE per come delineate dal Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 26525/2019.

L'intermediario ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

In relazione alla domanda del ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto il Collegio evidenzia quanto segue.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza “Lexitor”) – investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Il Collegio, in ogni caso, non condivide l'impostazione critica della resistente in ordine al principio di diritto di cui sopra: quest'ultimo appare coerente con il sistema italo-europeo delle fonti e della conseguente teoria dell'interpretazione, come avvalorato, tra l'altro, da



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alcuni recenti orientamenti delle corti di merito (tra cui il Tribunale di Napoli con sentenza n. 1340/2020) e dalle numerose adesioni all'orientamento da parte di autorevole dottrina.

Ciò premesso, valutate le domande del ricorrente, il Collegio dispone quanto segue:

a) con riferimento alla commissione di perfezionamento della mandataria di cui alla lett. A del modulo SECCI, da considerarsi costo up front retrocedibile sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi, il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 231,92; importo calcolato secondo il metodo della proporzione agli interessi;

b) con riguardo alla commissione di gestione della mandataria di cui alla lett. B del modulo SECCI, da considerarsi costo recurring retrocedibile secondo l'orientamento condiviso da tutti i Collegi, al ricorrente nulla più spetta tenuto conto di quanto già restituito dall'intermediario (euro 373,98);

c) relativamente alla provvigione per l'intermediario del credito (lett. C del modulo SECCI), da considerarsi costo up front retrocedibile sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi, al ricorrente spetta l'importo di euro 579,80, calcolato secondo il metodo della proporzione agli interessi;

d) in merito alle commissioni di estinzione, nulla spetta al ricorrente tenuto conto di quanto disposto dalla legge e dalla recente decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF (n. 5909 del 2020).

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 811,72, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO